



COMUNE DI DUE CARRARE
PROVINCIA DI PADOVA

**REGOLAMENTO
COMUNALE
PER LA GESTIONE DELLE AREE ADIBITE AD
ORTI URBANI**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 30.03.2015

INDICE

- Art. 1 - Oggetto e finalità
- Art. 2 - Aree destinate ad orti urbani
- Art. 3 - Assegnatari
- Art. 4 - Dimensioni e superfici standard di ogni appezzamento
- Art. 5 - Durata e regime dell'assegnazione
- Art. 6 - Modalità di assegnazione
- Art. 7 - Obblighi del Comune
- Art. 8 - Obblighi degli assegnatari
- Art. 9 - Indirizzi per gli assegnatari
- Art. 10 - Tariffa
- Art. 11 - Revoca dell'assegnazione
- Art. 12 - Rinuncia
- Art. 13 - Responsabilità
- Art. 14 - Facoltà del Comune
- Art. 15 - Assemblea degli assegnatari
- Art. 16 - Vigilanza
- Art. 17 - Norme finali

ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ

1. Il presente Regolamento disciplina l'assegnazione di appezzamenti di terreno da adibire ad orti, allo scopo di favorire le possibilità di aggregazione dei cittadini residenti nel Comune di Due Carrare ed il loro inserimento nella vita sociale del territorio.
2. Dette coltivazioni ortive non hanno scopo di lucro, forniscono prodotti da destinare al consumo familiare, permettono un sano impiego del tempo libero, facilitano occasioni di incontro per iniziative ricreative, culturali e sociali, favoriscono il recupero di un rapporto diretto e attivo con la natura e la trasmissione di conoscenze e tecniche naturali di coltivazione.
3. Il presente Regolamento detta criteri fondamentali per la gestione e assegnazione degli orti secondo i principi della trasparenza nell'individuazione degli assegnatari e della responsabilità della gestione.

ART. 2 – AREE DESTINATE AD ORTI URBANI

1. Le aree destinate ad orti urbani sono di proprietà comunale o comunque acquisite nella disponibilità del Comune a mezzo contratto di affitto.
2. Le aree destinate ad orti urbani sono individuate dalla Giunta Comunale.

ART. 3 – ASSEGNATARI

1. Gli appezzamenti di terreno destinati ad orti urbani sono assegnati in gestione a persone maggiorenni residenti nel Comune di Due Carrare che ne fanno richiesta, secondo quanto disposto dal presente Regolamento.
2. La graduatoria dei richiedenti, accertato che sussistono tutte le condizioni previste nel presente regolamento, sarà articolata secondo il seguente ordine di precedenza:
 - a) portatori di handicap con età inferiore ai 65 anni compiuti nell'anno di assegnazione dell'orto;
 - b) pensionati titolari di pensione minima;
 - c) pensionati di età maggiore o uguale a 60 (sessanta) compiuti nell'anno di assegnazione dell'orto;
 - d) disoccupati e cassintegrati, situazione da verificarsi annualmente;
 - e) pensionati di età inferiore ai 60 anni;
 - f) giovani (dall'età di 18 anni);
 - g) cittadini non appartenenti alle precedenti categorie;
 - h) cittadini il cui coniuge non convivente o i cui figli e genitori non conviventi siano già assegnatari.A parità di condizione in una delle categorie sociali sopraelencate, si seguirà l'ordine di anzianità.
3. Non potranno essere concesse assegnazioni a chi ha già in uso o in possesso, a qualsiasi titolo, appezzamenti di terreno coltivabili, posti nel territorio del Comune di Due Carrare e nei Comuni limitrofi.

4. Non possono partecipare ai bandi per l'assegnazione coloro nei confronti dei quali è stata pronunciata la revoca dell'assegnazione nei 6 anni precedenti la pubblicazione del bando e coloro che non sono in regola con il pagamento della tariffa.

ART. 4 - DIMENSIONI E SUPERFICI STANDARD DI OGNI APPEZZAMENTO

1. Ogni appezzamento potrà avere le dimensioni massime fino a 70 mq (7,00 x 10,00).
2. Ogni appezzamento potrà essere suddiviso in n. 7 lotti minimi ("vanese" o "gombine"), ognuna di m 7.00 x 1,20 e 6 passaggi di cm 25 tra un lotto e l'altro.
3. Oltre ai singoli orti con i relativi passaggi, all'interno dell'area sono ricavati spazi sociali comuni per:
 - i passaggi pedonali principali;
 - il ricovero attrezzi;
 - i contenitori di compostaggio.

ART. 5 – DURATA E REGIME DELL'ASSEGNAZIONE

1. L'assegnazione ha durata triennale e si intende aperta per l'attingimento dei richiedenti nel corso dei tre anni in caso di rinuncia da parte di qualche assegnatario.
2. Alla scadenza, l'assegnatario dovrà rilasciare il terreno libero da persone e cose, mentre rimarranno a beneficio del fondo le eventuali migliorie apportate durante il periodo della concessione, senza che il Comune sia tenuto a corrispondere indennità o compenso alcuno.
3. L'appezzamento assegnato non è cedibile né trasmissibile a terzi a nessun titolo. L'assegnatario non potrà in nessuna forma subaffittare il terreno affidatogli.
4. Coloro i quali faranno domanda fuori dei tempi stabiliti dal bando per l'assegnazione degli orti verranno inseriti in coda alla graduatoria di assegnazione secondo l'ordine di arrivo al protocollo.
5. Gli orti liberi per qualsiasi causa verranno assegnati a quanti sono utilmente inseriti in detta graduatoria.
6. Gli ortaggi che matureranno dopo la scadenza della concessione non saranno oggetto di rimborso spese al concessionario che ha effettuato la semina.
7. Le richieste pervenute fuori dei tempi stabiliti dal bando in presenza di appezzamenti disponibili ed una volta esaurita la graduatoria verranno soddisfatte entro 60 giorni dalla presentazione della domanda.

ART. 6 – MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE

1. Entro il 31 ottobre dell'anno di scadenza della graduatoria triennale vigente per ciascuna area destinata a orti urbani sarà pubblicato il bando di assegnazione degli appezzamenti.
2. Le domande di assegnazione, redatte su apposito modulo prestampato, devono essere inoltrate al Comune entro la scadenza del bando fissata al 30 novembre.
3. La graduatoria sarà pubblicata entro il 31 dicembre.
4. In caso di decesso dell'assegnatario, è consentito ad un familiare, che ne faccia richiesta, la raccolta dei prodotti seminati per i successivi tre mesi dalla data del decesso. Con la richiesta scritta, il familiare convivente avente i requisiti stabiliti dal Regolamento potrà subentrare all'assegnatario deceduto. In caso di mancata richiesta, l'orto può essere assegnato secondo le modalità previste dal Regolamento.

5. Le assegnazioni effettuate ai sensi del comma precedente, avranno comunque validità fino alla scadenza della graduatoria ordinaria.

ART. 7 – OBBLIGHI DEL COMUNE

1. Sono compiti del Comune:

- a) individuazione, l'orientamento e la suddivisione delle aree in lotti minimi corrispondenti a quelli tipici locali ("vanese" o "gombine") ;
- b) la sistemazione iniziale dell'area: livellatura, aratura e fresatura;
- c) l'installazione di eventuali prefabbricati da adibire a ricoveri attrezzi collettivi;
- d) la recinzione dell'area;
- e) lo scavo dei pozzi artesiani per l'irrigazione con relative pompe; eventuali pompe aggiuntive devono essere autorizzate dai competenti uffici comunali;
- f) la piantumazione di siepi e alberi per l'equilibrio biologico;
- g) l'installazione di una bacheca per gli avvisi;
- h) la formazione delle graduatorie annuali dei richiedenti l'assegnazione delle aree;
- i) la consegna, ad ogni assegnatario, delle chiavi di accesso all'area e del ricovero attrezzi.

2. Le operazioni di cui alle lettere da a) a g) saranno fatte con la collaborazione degli assegnatari.

ART. 8 – OBBLIGHI DEGLI ASSEGNATARI

1. Gli assegnatari degli appezzamenti sono singolarmente obbligati a rispettare tutte le norme previste dal presente Regolamento ed in particolare a:

- a) usare per l'irrigazione solo acqua proveniente dai pozzi artesiani o comunque rispondente ai requisiti fissati dalle norme igieniche;
- b) mantenere l'orto assegnato in uno stato decoroso;
- c) non tenere animali di qualsiasi specie;
- d) tenere puliti da erbacce e altro i passaggi secondari tra un lotto minimo e l'altro del proprio orto;
- e) non costruire baracche o altre costruzioni ed utilizzare solo i servizi collettivi messi a disposizione dal Comune;
- f) rispettare il presente regolamento e attenersi alle disposizioni dell'Amministrazione Comunale;
- g) non consegnare le chiavi di accesso all'area e del ricovero attrezzi a terzi, salvo espressa autorizzazione del Comune;
- h) non coltivare piante proibite dalla legge;
- i) non vendere i prodotti ottenuti a terzi, ma destinarli al consumo familiare
- l) munirsi, per la coltivazione, di un'attrezzatura personale, che potrà essere custodita nel ricovero attrezzi;
- m) consentire la libera circolazione pedonale lungo i passaggi principali e secondari;
- n) non cambiare l'orientamento dei lotti minimi, né i passaggi secondari tra un lotto minimo e l'altro;
- o) non dare molestia al vicinato;
- p) dare la possibilità agli anziani e alle persone con handicap di scegliere gli orti più vicini alle pompe dell'acqua;
- q) comunicare tempestivamente un'eventuale richiesta totale o parziale all'utilizzo dell'orto assegnato;
- r) riconsegnare le chiavi con urgenza a fine concessione o dopo la rinuncia totale all'orto assegnato;
- s) interrare letami nel periodo estivo per limitare la proliferazione di insetti.

- t) dovrà essere destinato ad orto fatta salva la possibilità di utilizzare in piccola parte l'area per coltivare i fiori;
2. Gli assegnatari, in quanto responsabili della soluzione dei problemi comuni dell'area ortiva, hanno altresì l'obbligo di provvedere, di comune accordo:
- a) a tenere puliti da erbacce ed altro i passaggi pedonali principali e le aree adibite per i contenitori di compostaggio;
 - b) a provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei ricoveri attrezzi collettivi (verniciature, piccole riparazioni. ..), con materiali forniti dall'Amministrazione Comunale;
 - c) a provvedere alle potature delle siepi di recinzione e degli alberi messi a dimora, nonché alla manutenzione della recinzione metallica;
 - d) a provvedere, tramite apposito laboratorio, all'analisi annuale delle acque di falda utilizzate per l'irrigazione;
 - e) spese di manutenzione degli impianti di irrigazione.
3. Tutti i costi derivanti dalle attività di cui al precedente comma 2 saranno ripartiti in quote proporzionali fra tutti gli assegnatari, in riferimento al numero di lotti minimi assegnati.
4. Tali quote sono stabilite dai responsabili degli orti che terranno un resoconto scritto delle spese.
5. Gli assegnatari utilizzano di preferenza la tecnica del compostaggio per lo smaltimento degli scarti di coltivazione e per la fertilizzazione del terreno.

ART. 9 – INDIRIZZI PER GLI ASSEGNATARI

1. Gli assegnatari degli appezzamenti sono singolarmente indirizzati a:
- a) non utilizzare prodotti chimici;
 - b) utilizzare tecniche di coltivazione naturale o biodinamica, che valorizzino la fertilità del suolo con la rotazione delle culture;

ART. 10 – TARIFFA

1. Gli assegnatari degli appezzamenti corrispondono una tariffa stabilita di annua di € 40,00. La tariffa è riferita all'anno di avvio.
2. Annualmente potrà essere modificata dalla Giunta Comunale in sede di determinazione delle tariffe per i servizi a domanda individuale in relazione al tasso di inflazione rilevato dall'ISTAT.
3. Il pagamento deve essere effettuato entro un mese dal ricevimento da parte dell'assegnatario dell'avviso di pagamento.

ART. 11 – REVOCA DELL'ASSEGNAZIONE

1. La revoca dell'assegnazione potrà avvenire nelle seguenti ipotesi:
 - a) per sopravvenuta ed accertata impossibilità dell'assegnatario a proseguire nella coltivazione dell'orto;
 - b) per il mancato pagamento delle spese comuni e della tariffa;
 - c) per inadempimenti agli obblighi di cui al presente Regolamento e alle altre disposizioni impartite dall'amministrazione comunale;
 - d) per il commercio delle produzioni degli orti.
2. Il comune si riserva inoltre la facoltà di revocare le assegnazioni per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, dando un preavviso agli assegnatari di almeno tre mesi, senza indennizzo dei frutti eventualmente pendenti.

3. Dalla data di revoca della concessione dell'orto, si estingue ogni diritto del concessionario sui frutti.

ART. 12 – RINUNCIA

1. Coloro che intendono rinunciare all'appezzamento assegnato devono darne comunicazione scritta all'Amministrazione Comunale entro il mese di agosto allo scopo di consentire la nuova assegnazione in tempo utile per le semine.

ART. 13 – RESPONSABILITÀ

1. L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per eventuali infortuni o danni o furti a persone o/e cose all'interno degli orti urbani, derivanti dall'attività svolta negli stessi da parte degli assegnatari, dall'uso di attrezzi e strumenti e dalla presenza degli animali di cui all'art. 8.

ART. 14 – FACOLTA' DEL COMUNE

1. Il Comune si riserva la facoltà di espletare i propri compiti anche attraverso affidamento ad altri soggetti quali associazioni, cooperative, ecc.

ART. 15 – ASSEMBLEA DEGLI ASSEGNATARI

1. Per la soluzione dei problemi comuni dell'area ortiva, per l'organizzazione di iniziative culturali, ricreative e sociali potrà essere convocata l'assemblea di tutti gli assegnatari.
2. L'assemblea è il principale organismo di gestione sociale dell'area ortiva ed è costituita da tutti gli assegnatari dell'area stessa.
3. L'assemblea è presieduta dal Sindaco o dall'Assessore delegato.
4. L'assemblea nomina per ogni orto un proprio coordinatore e referente nei confronti dell'Amministrazione Comunale.
5. Quando se ne ravvisi la necessità, l'Amministrazione comunale può convocare l'assemblea degli assegnatari dei singoli orti o di tutti complessivamente. L'assemblea è convocata anche su richiesta di almeno 20 assegnatari, che inoltreranno all'Amministrazione Comunale, indicando l'ordine del giorno. L'assemblea è validamente costituita con la presenza di 1/3 degli assegnatari. La convocazione va inviata in forma scritta almeno cinque giorni prima della riunione.
6. Delle sedute dell'Assemblea è redatto verbale a cura del Settore Comunale preposto alla gestione degli orti.

ART. 16– VIGILANZA

1. Le funzioni di controllo e vigilanza sul rispetto delle disposizioni del presente Regolamento sono svolte dai competenti uffici comunali.

ART. 17 - NORME FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le norme di legge e dei regolamenti che disciplinano l'attività del Comune.

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DELLE AREE ADIBITE AD ORTI URBANI

APPROVATO con deliberazione C.C. n. 20 DEL 30.03.2015

Pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni dal 08.07.2015 al 23.04.2015

Divenuta esecutiva il 30.03.2015 (immediatamente eseguibile)

IL SEGRETARIO COMUNALE

Iacometta Dr.ssa Danila



Danila Iacometta